



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ALLEGATO 5

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - INFORMAZIONI GENERALI	A quali fornitori è rivolto il decreto sulle certificazioni?	Il decreto è rivolto ai fornitori che vantano un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile verso le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali relativo a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - INFORMAZIONI GENERALI	Quali amministrazioni sono tenute a rilasciare la certificazione?	Le amministrazioni tenute a rilasciare la certificazione sono le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - INFORMAZIONI GENERALI	Come può il titolare del credito presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito?	Il titolare del credito rientrando nell'ambito di applicazione del decreto può presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello di istanza per il rilascio della certificazione dei crediti (allegato 1).
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - INFORMAZIONI GENERALI	Cosa succede se dopo 60 gg. dalla ricezione dell'istanza di certificazione del credito l'amministrazione non dà alcuna risposta?	Decorso il termine di 60 gg. senza che sia stata rilasciata certificazione, né sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato utilizzando il modello di istanza per il rilascio della certificazione dei crediti (allegato 1-bis), evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - INFORMAZIONI GENERALI	Come deve procedere l'amministrazione alla ricezione dell'istanza per il rilascio della certificazione dei crediti?	L'amministrazione o ente debitore, nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio e utilizzando il modello di certificazione dei crediti (allegato 2), certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale del credito.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - INFORMAZIONI GENERALI	Come deve procedere la competente Ragioneria Territoriale dello Stato alla ricezione della istanza di nomina di un Commissario ad acta?	Il Direttore della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della istanza, nomina un Commissario ad acta, utilizzando il modello di decreto di nomina (allegato 3), previa verifica che la certificazione non sia stata già resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - INFORMAZIONI GENERALI	Come deve procedere il Commissario ad acta?	Il Commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi 50 gg. dalla nomina, utilizzando il modello di certificazione dei crediti (allegato 2-bis) e ne dà contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore.

ARGOMENTO	DOMANDA	RISPOSTA
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - COMPILAZIONE ALLEGATI	Come fare per compilare e inviare l' istanza per il rilascio della certificazione dei crediti (allegato 1)?	Il titolare del credito rientrante nell'ambito di applicazione del decreto può presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito seguendo i seguenti passi: 1) scaricare sul proprio PC il modello allegato 1 (in formato PDF editabile) dal sito; 2) compilare il modello allegato 1 inserendo i dati e le informazioni richieste nei campi editabili; 3) stampare il modello compilato; 4) firmare in calce il modello e inviarlo all'amministrazione o ente debitore.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - COMPILAZIONE ALLEGATI	Quale programma informatico è necessario possedere per la compilazione degli allegati al DM?	Per compilare gli allegati al DM è necessario installare il programma gratuito Adobe Reader o uno dei prodotti gratuiti realizzati secondo lo standard aperto, disponibili ad esempio all'indirizzo http://www.pdfreaders.org/ . Per la corretta compilazione dei moduli è consigliato l'utilizzo del programma Adobe Reader versione 8 o successiva.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - COMPILAZIONE ALLEGATI	Quali regole tecniche specifiche devono essere seguite per la compilazione degli allegati al DM?	Per compilare gli allegati al DM non è necessario seguire regole tecniche specifiche dal momento che i moduli (in formato PDF editabile) sono compilabili in modalità testo o numero in tutti i loro campi. I campi relativi all'importo prevedono il seguente formato: xxx.xxx.xx; i campi relativi alla data prevedono il seguente formato: GG/MM/AAAA (2 cifre per l'indicazione del giorno, 2 cifre per l'indicazione del mese, 4 cifre per l'indicazione dell'anno).

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 maggio 2012

Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali. (12A06962)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l'estensione dell'istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l' art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (testo A);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la

contabilita' generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalita' di attuazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito delle relative disponibilita';

Ritenuto opportuno favorire la libera negoziazione tra fornitori, banche ed intermediari finanziari dei crediti verso le pubbliche amministrazioni, anche nelle forme dell'anticipazione su crediti;

Decreta:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Disciplina altresì le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

2. Resta fermo che la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti di cui al comma 1, in qualunque modo definiti, come regolati dalla normativa vigente o, ove possibile e indicato, dalle pattuizioni contrattuali tra le parti.

3. Gli allegati da 1 a 3 sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Procedimento di certificazione nella forma ordinaria

1. Nelle more della predisposizione della piattaforma elettronica

di cui all'art. 3, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

2. L'amministrazione o ente debitore, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio e utilizzando il modello di cui all'allegato 2 al presente decreto, certifica che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilita', anche parziale del credito. Il riscontro effettuato dalle amministrazioni statali e' verificato per quelle centrali dal coesistente Ufficio centrale di bilancio, per quelle periferiche dalla competente Ragioneria territoriale dello Stato, anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilita' dei fondi per la reinscrizione dei residui passivi perenti. A tale ultimo fine, le amministrazioni statali, nella richiesta di reinscrizione di detti residui, specificano se si tratta di crediti per i quali e' stata rilasciata certificazione ai sensi del presente decreto ed in tal caso nella medesima richiesta indicano la data di scadenza del termine di pagamento.

3. La certificazione non puo' essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito.

4. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione o ente debitore procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione ne da' atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

5. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito puo' essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

6. L'amministrazione o ente debitore cura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata.

7. Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati solo previa restituzione della certificazione precedentemente rilasciata.

Art. 3

Procedimento di certificazione mediante
piattaforma elettronica

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a disposizione una piattaforma elettronica al fine dello svolgimento del procedimento di certificazione di cui al presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale.

2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va redatta utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1.

4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al presente articolo, le amministrazioni e gli enti debitori certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7 del precedente art. 2 utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 2.

5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica e nella eventuale cessione dei crediti certificati o anticipazione mediante attestazione del relativo flusso dati di interscambio con i soggetti e un livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in materia.

6. Le cessioni dei crediti certificati in modalita' telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di notificazione.

7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni debitorie.

8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a disposizione delle informazioni nelle modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun mese.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Commissario ad acta - certificazione ordinaria

1. Decorso il termine di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilita' del credito, anche parziale, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria territoriale dello Stato utilizzando l'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.

2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta, utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata gia' resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

3. L'incarico di commissario ad acta e' conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del

Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato.

4. Il commissario ad acta opera in qualita' di pubblico ufficiale e puo' svolgere presso gli uffici dell'amministrazione debitrice ogni attivita' funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, utilizzando l'allegato 2-bis e ne da' contestuale comunicazione all'amministrazione o ente debitore.

6. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

Commissario ad acta -
certificazione mediante piattaforma elettronica

1. Decorso il termine di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne' sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilita' del credito, anche parziale, il creditore puo' presentare istanza di nomina di un commissario ad acta alla competente Ragioneria territoriale dello Stato mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore.

2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello Stato, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma precedente, nomina un commissario ad acta utilizzando l'allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata gia' resa dall'amministrazione o dall'ente debitore.

3. L'incarico di commissario ad acta e' conferito prioritariamente a un dirigente o funzionario dell'amministrazione o ente debitore o, in subordine, della competente prefettura - ufficio territoriale del Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato.

4. Il commissario ad acta opera in qualita' di pubblico ufficiale e puo' svolgere presso l'ente debitore ogni attivita' funzionale al rilascio della certificazione, compresi l'accesso e l'estrazione di atti e documenti.

5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione in forme telematiche utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all'allegato 2-bis entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina, e ne da' contestuale comunicazione all'ente debitore.

6. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Accettazione preventiva della cessione del credito
da parte dell'amministrazione debitrice

1. Con la certificazione di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione o ente debitore accetta preventivamente la

possibilita' che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati ai sensi della legislazione vigente.

Art.

7

Monitoraggio

1. L'amministrazione o ente debitore comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro - l'ammontare delle certificazioni rilasciate, incluse quelle di cui all'art. 2, specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso. La comunicazione include l'indicazione del capitolo di spesa e della tipologia di residuo passivo, corrente o in perenzione, inerenti alla somma oggetto di certificazione. Tale comunicazione non e' necessaria nel caso di certificazioni su piattaforma elettronica.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2012

Il Ministro: Monti

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 6 Economie e finanze, foglio n. 33

Allegato 1

Allegato 1 bis

Allegato 2

Allegato 2 bis

Allegato 3

Allegato I

Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni.

Da indirizzare a:

Amministrazione:

Indirizzo:

CAP, Città, Provincia:

1. DATI DEL CREDITORE (contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ Ditta individuale

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

☐ Società'

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

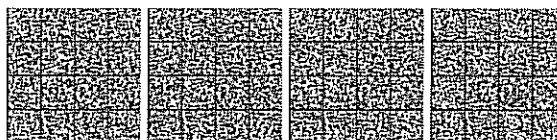
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail



2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione _____

Codice Fiscale _____

3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro) _____

Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabili)

- ☐ Fattura n° _____
in data _____ di importo _____
- ☐ Parcella n° _____
in data _____ di importo _____
- ☐ Altro (specificare) _____
n. _____
in data _____ di importo _____

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalto), la data e altri estremi del contratto

In relazione ai crediti sopra indicati, il sottoscritto chiede il rilascio della certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011.

4. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né di cedere a terzi i crediti medesimi.

Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.

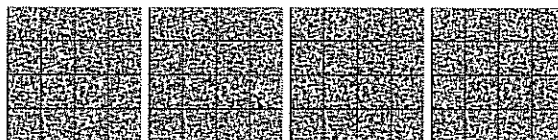
Luogo _____ Data _____

Firma del creditore o del rappresentante legale _____

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo _____ Data _____

Firma del creditore o del rappresentante legale _____



Allegato 1 bis

Istanza per il rilascio della certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni.

Da indirizzare a:

Ragioneria territoriale dello Stato

Indirizzo:

CAP, Città, Provincia:

1. DATI DEL CREDITORE (contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ Ditta individuale

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

☐ Società

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

Codice Fiscale/Partita IVA

Iscrizione CCIAA nel Registro delle Imprese

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail

DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

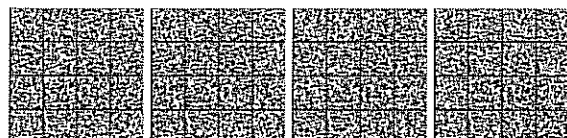
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Riferimenti telefonici

Indirizzo E-mail



2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione _____

Codice Fiscale _____

3. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito (in Euro) _____

Documenti relativi al credito (contrassegnare le opzioni applicabili)

- ☐ Fattura n° _____ in data _____ di importo _____
- ☐ Parcella n° _____ in data _____ di importo _____
- ☐ Altro (specificare) _____
n. _____ in data _____ di importo _____

Eventuali altri elementi utili all'individuazione del credito, inclusa la descrizione dell'oggetto del contratto (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalto), la data e altri estremi del contratto

In relazione al credito sopra indicato, il sottoscritto chiede la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011.

4. DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che alla data odierna, per la medesima ragione di credito, non sono pendenti procedimenti giurisdizionali.

Il sottoscritto accetta, nelle more dell'ottenimento della certificazione, ovvero della comunicazione del diniego della stessa, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza, né di cedere a terzi i crediti medesimi.

Il sottoscritto accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazioni.

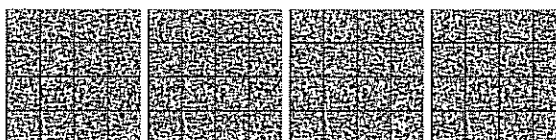
Luogo _____ Data _____

Firma del creditore o del rappresentante legale _____

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di certificazione.

Luogo _____ Data _____

Firma del creditore o del rappresentante legale _____



Allegato 2

Da redigere su carta intestata

Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni.

Data di ricezione dell'istanza da parte del creditore _____

1. DATI DEL CREDITORE (soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile)☐ Ditta Individuale

Denominazione/Ragione Sociale _____

Cognome e Nome del titolare _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Indirizzo di residenza _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

☐ Società'

Denominazione/Ragione Sociale _____

Sede legale _____

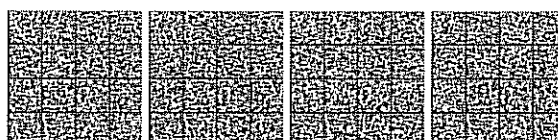
Codice Fiscale/Partita IVA _____

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro) _____

Data ed altri Estremi del contratto _____

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti _____



3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione) _____

Vista l'istanza di cui sopra presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011,

Visti gli atti d'ufficio,

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra.

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (contrassegnare l'opzione applicabile):

- ☐ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
- ☐ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro _____

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

- ☐ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione;
- ☐ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

- ☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____ euro, in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

- ☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____ euro, al netto di un importo pari a _____ euro, per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente:

Considerato che (contrassegnare l'opzione applicabile):

- ☐ il credito si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n./conto n.²

_____ della seguente categoria economica/voce del bilancio

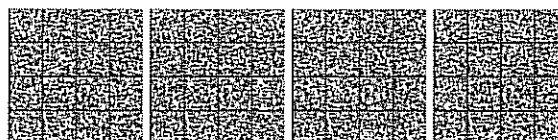
- ☐ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n./conto n.²

_____ della seguente categoria economica/voce del bilancio

- ☐ si è verificata perenzione amministrativa

¹ Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

² Capitolo di spesa per le amministrazioni statali; conto per gli organismi che adottano la contabilità economico patrimoniale.



SI CERTIFICA CHE

l'importo del credito, al netto delle sopra indicate decurtazioni, è pari a euro _____

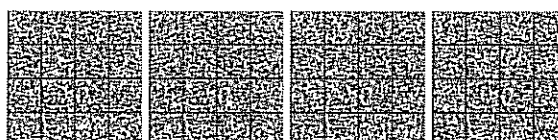
e sarà pagato in data _____ (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di certificazione)

SI ACCETTA la cessione del credito di cui sopra, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

Luogo _____ Data _____

Qualifica ricoperta nell'amministrazione _____

Firma _____



Allegato 2 bis

Intestazione del Commissario ad acta

Certificazione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni

Al creditore richiedente

e, p.c. all'amministrazione debitrice

Data di ricezione dell'istanza da parte del creditore

1. DATI DEL CREDITORE (soggetto richiedente, contrassegnare l'opzione applicabile)

☐ Ditta Individuale

Denominazione/Ragione Sociale

Cognome e Nome del titolare

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza

Codice Fiscale/Partita IVA

☐ Società

Denominazione/Ragione Sociale

Sede legale

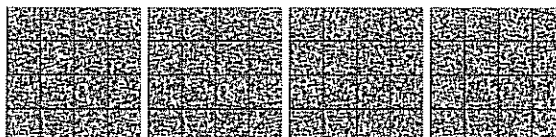
Codice Fiscale/Partita IVA

2. DATI RELATIVI AL CREDITO

Ammontare complessivo del credito incluso nell'istanza (in Euro)

Data ed altri Estremi del contratto

Descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti



3. CERTIFICAZIONE

Numero certificazione (indicare il progressivo della certificazione) _____

Vista l'istanza di cui sopra presentata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011,

Visto il provvedimento di nomina a Commissario ad acta in data _____

Visti gli atti d'ufficio dell'amministrazione debitrice;

Eseguiti gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari presso gli uffici dell'amministrazione debitrice;

Riscontrato che il creditore istante è titolare del credito di cui sopra,

Effettuata la verifica prescritta dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602¹, secondo le modalità disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 dalle quali risulta che (contrassegnare l'opzione applicabile):

- ☐ non esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
- ☐ esistono inadempienze all'obbligo di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo di Euro _____

Riscontrato che il credito (contrassegnare le opzioni applicabili):

- ☐ è certo, liquido, ed esigibile alla data della presente certificazione;
- ☐ è risultato totalmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____ euro, in quanto parzialmente insussistente o inesigibile per le seguenti ragioni:

☐ può essere certificato per un ammontare pari a _____ euro, al netto di un importo pari a _____ euro, per la compensazione con i seguenti debiti dell'istante verso questa Amministrazione/Ente:

Considerato che (contrassegnare l'opzione applicabile):

- ☐ il credito si riferisce alla competenza dell'anno in corso, Capitolo di spesa n./conto n.²

della seguente categoria economica/voce del bilancio

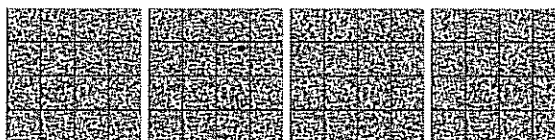
- ☐ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio, Capitolo di spesa n./conto n.²

della seguente categoria economica/voce del bilancio

- ☐ si è verificata perenzione amministrativa

¹ Istruttoria da realizzare per i crediti superiori a 10.000 euro.

² Capitolo di spesa per le amministrazioni statali; conto per gli organismi che adottano la contabilità economico patrimoniale.



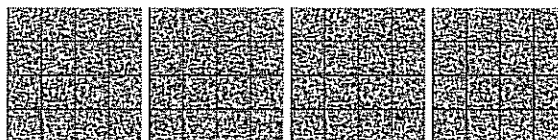
SI CERTIFICA CHE

A. l'importo del credito, al netto delle sopra indicate decurtazioni, e' pari a euro 2.000.000,00
e sarà pagato in data 30/06/2012 (tale data non deve essere successiva ai 12 mesi dalla data della istanza di
certificazione)

SI ATTESTA che l'amministrazione debitrice ha accettato la cessione del credito di cui sopra, ai sensi
dell'articolo 117, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e si precisa che eventuali pagamenti diretti per la medesima
ragione di credito potranno essere effettuati solo previa restituzione del presente certificato in originale.

Luogo ROMA Data 12/06/2012

Firma del Commissario ad acta _____



Allegato 3



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Ragioneria territoriale dello Stato di

Luogo, data

Prot N°

Allegati:

Da inviare al commissario ad acta

e, p.c. all'ente debitore

al creditore

OGGETTO: Nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione di crediti, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011.

Vista l'allegata istanza presentata in data da ai sensi

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. del di attuazione all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto-legge n. 185/2008, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista l'allegata istanza per la nomina di un commissario ad acta per l'acquisizione della certificazione del credito, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011;

Verificato presso l'amministrazione o l'ente debitore che non è stata rilasciata la certificazione;

Considerato dover provvedere a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del richiamato decreto ministeriale in relazione alla suddetta istanza per la nomina di un commissario ad acta;

In relazione al credito oggetto delle allegato istanze, la S.V. è nominata commissario ad acta ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall'articolo 13 della legge 183/2011

Il Direttore della
Ragioneria territoriale dello Stato

12A06962

